

## **TI\_GERICHTE 30.2008.27 vom 29. September 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2008.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2008.27)

FR: TI\_GERICHTE 30.2008.27 du 29 septembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 30.2008.27 del 29 settembre 2008

### **Regeste**

Restituzione di contributi indebitamente versati. La perenzione di 5 anni va contata dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito, non dalla domanda di restituzione. La buona fede dell'assicurato non è stata violata. Cassa accerta i redditi con l'aiuto dell'autorità fiscale

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

dicembre 2007. Il ricorrente sostiene invece che la retroattività della restituzione debba risalire almeno al 1° gennaio 1997, ovvero a quando è entrata in vigore la modifica della LAVS, il cui nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a contempla che quando il coniuge di un assicurato ha versato, sulla base del reddito di un'attività lavorativa, almeno il doppio del contributo minimo previsto dalla LAVS, i contributi dell'assicurato che non svolge un'attività lavorativa sono considerati come pagati. La sua buona fede, riguardante l'ignoranza del suo diritto alla luce della sua situazione, andrebbe dunque tutelata, ritenuto che la moglie ha lavorato sia prima che dopo il 1997. 8. D' avviso del TCA, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione si basa su principi corretti, ma è stata erroneamente applicata al caso di specie. È infatti a giusta ragione che l'Amministrazione ha fatto capo, come previsto dall' art. 41 OAVS relativo alla restituzione di prestazioni, all' art. 16 cpv. 3 LAVS. Secondo quest' ultimo disposto, il termine della perenzione del diritto alla restituzione va contato dalla fine dell' anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Ora, dagli atti prodotti dalla Cassa emerge che i contributi per l' anno 2003 sono stati richiesti all' assicurato nel settembre 2007 (doc. 23), quindi la domanda di restituzione formulata dall' insurgente nel marzo 2008 rientra ampiamente nei cinque anni del termine di perenzione conteggiati dalla fine dell' anno in cui ha avuto luogo il pagamento (verosimilmente nel 2007). Lo stesso dicasi sia per i contributi dell' anno 2002 fissati con la decisione del 25 gennaio 2005 (doc. 21), sia per quelli del 2001 stabiliti con la decisione del 17 maggio 2004 (doc. 19), ritenuto che dal loro versamento all' Amministrazione alla richiesta di restituzione non sono trascorsi i summenzionati cinque anni, come desumibile dal doc. XI (attestazione CO 1 AVS del 29.9.2008). I contributi per l' anno 2000, invece, fissati con la decisione del 17 luglio 2001 (doc. 17), sono irrecuperabili, poiché iniziando a contare gli anni di perenzione dal 2002 – ovvero dalla fine dell' anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento (2001) -, i cinque anni giungono a scadenza al 31 dicembre del 2006 e quindi la domanda di restituzione formulata nel 2008 non può essere accolta siccome è perenta (doc. XI). Pertanto, la richiesta del ricorrente di recuperare i contributi già versati è tardiva tanto per gli importi corrisposti relativi all' anno di contribuzione 2000 quanto, a maggior ragione, per i periodi precedenti, essendo essi stati fissati e dunque anche versati in un periodo ancora più antecedente al 2001 (docc. 14-16). In questo senso, la richiesta di

restituzione dei contributi indebitamente versati va accolta parzialmente, limitatamente quindi agli anni 2001, 2002 e 2003. Anche per l'anno di contribuzione 2004 l'insorgente è evidentemente esonerato dal versare contributi sociali, ma siccome egli non ha corrisposto alcunché alla Cassa per quell'anno avendo interposto opposizione alla decisione del 12 febbraio 2008 (doc. 25) e successivamente ricorso a questo Tribunale, non vi sono gli elementi per ammetterne la restituzione. Va comunque ricordato che l'Amministrazione, accogliendo parzialmente l'opposizione dell'assicurato, aveva essa stessa - implicitamente - riconosciuto che i contributi per il 2004 (ed anche per il 2003, ma non per il 2001 ed il 2002) non erano (più) dovuti.

9. Per quanto concerne l'elemento della buona fede apportato dall'insorgente a sostegno dell'accoglimento della pretesa di vedersi restituiti tutti i contributi che ha versato sin dal 1997 poiché non era al corrente della novella legislativa dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, la stessa va disattesa. Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). In concreto, come è emerso anche durante l'udienza tenuta il 16 settembre 2008 alla presenza di entrambe le parti (doc. X), dagli atti non emerge che l'Amministrazione abbia fornito informazioni errate all'assicurato da cui il signor RI 1 possa dedurre la sua buona fede.

10. Infine, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, va precisato che le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicata (art. 29 cpv. 3 OAVS), mentre la determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle Casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Conformandosi a queste disposizioni, per ogni periodo contributivo la Cassa di compensazione ha chiesto al competente Ufficio di tassazione di riempire l'apposito formulario "Comunicazione della sostanza e della rendita delle persone non esercitanti un'attività lucrativa" (docc. 11, 13, 15, 18, 29, 22 e 24), in cui andavano indicati soltanto la sostanza netta complessiva ed i redditi sotto forma di rendita. Altri dati (personali) non sono richiesti. Spetta dunque al singolo assicurato, qualora notasse delle anomalie nella fissazione dei suoi contributi (come la circostanza di essere coniugato e/o con una persona attiva professionalmente), farsi parte diligente e reagire presso la competente autorità secondo i mezzi di diritto che la legge offre.

11. Viste le circostanze che precedono, la decisione impugnata va annullata ed il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che l'insorgente ha diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati relativamente ai periodi contributivi portanti sugli anni 2001, 2002 e 2003 (cfr. la decisione del 17 maggio 2004, la decisione del 25 gennaio 2005 e la decisione dell'11 settembre 2007). Ne discende che l'Amministrazione dovrà emanare una decisione formale di restituzione dei contributi in tal senso, così come stralciare conseguentemente l'assicurato dal registro degli affiliati come persone senza attività lucrativa. Malgrado sia

parzialmente vincente in causa, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili siccome non è patrocinato (art. 61 lett. g LPGA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.